PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 121 del 21 OTT. 2011

OGGETTO: **Causa "Scardino Salvatore + 1 c/Provincia". Corte di Appello di Messina. Cit. not. 10/09/2011. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.**

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On.Avv.	Giovanni Cesare	**RICEVUTO**	SI
2.	Assessore Dott.	Antonino	**TERRANOVA**	SI
3.	Assessore Dott.	Michele	**BISIGNANO**	SI
4.	Assessore Sig.	Renato	**FICHERA**	NO
5.	Assessore Dott.	Rosario	**CATALFAMO**	SI
6.	Assessore Dott.	Carmelo	**TORRE**	NO
7.	Assessore Dott.	Pasquale	**MONEA**	SI
8.	Assessore Dott.	Salvatore	**SCHEMBRI**	NO
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	**DI BARTOLO**	SI
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	**CUSUMANO**	NO
11.	Assessore Dott.	Maria	**PERRONE**	SI
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	**MARTELLI**	NO
13.	Assessore Dott.	Mario	**D'AGOSTINO**	NO
14.	Assessore Dott.	Rosario	**VENTIMIGLIA**	SI

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

stante l'urgenza di provvedere in merito, propon
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effett
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento
U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

OGGETTO: **Causa "Scardino Salvatore + 1 c/Provincia". Corte di Appello di Messina. Cit. not. 10/09/2011. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.**

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 10/09/2011 i Sig.ri Scardino Salvatore e Bongiovanni Nunziella hanno proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza n. 220/10 con cui il Tribunale di Patti ha rigettato le domande dagli stessi avanzate, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo grado del giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE, pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 1.450,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, che vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione alla causa promossa innanzi alla Corte di Appello di Messina da Scardino Salvatore e Bongiovanni Nunziella con atto notificato il 10/09/2011, a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.450,00= al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 1.450,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, sul Cod. 1010903 Cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Allegati:
1) Atto di appello.

Il responsabile dell'Unità Operativa

Li, 20.10.2011

IL DIRIGENTE

Li, 20.10.2011

L'Assessore al Contenzioso

Li, 21-10-2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 20.10.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

F A V O R E V O L E

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1015 Atto _____ del _____
Importo € 1.450,00
Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011
Messina 20/10/11 Il Funzionario

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

F.to _____

Messina lì, _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione X pubblicata all'Albo di questa Provincia il 23 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiele elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ✓ dell'art. ✓ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina , dalla Residenza Provinciale, addì 21 OTT. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina,dalla residenza Provinciale, addì 21 OTT. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

IDRUPA

AVV. GIUSEPPE MOLICA
Patrocinante in Cassazione
Via Mario Giurba, 27 - 98123 Messina
Tel/Fax 090712007 – 094139782
e-mail: studiolegalemolica@libero.it
Codice Fiscale: MLC GPP 43S30 E043Y
Partita I.V.A. 00 422 350 834

copia Galvagno

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Atto di Appello

Scardino Salvatore, nato a Gioiosa Marea il 18.5.61, C.F. SCR SVT 61E18 E043A, e **Bongiovanni Nunziella**, C.F. BNG NZL 69D59 E043S, nata a Gioiosa Marea il 19.4.69, entrambi residenti in Gioiosa Marea, Via Umberto I, elettivamente domiciliati in Messina, Via Mario Giurba, 27, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Molica (C.F.: MLC GPP 43S30 E043Y; PEC: studiolegalemolica@pec.giuffre.it), che li rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto,

CONTRO

Siciliana Gas, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro De Renzis, elettivamente domiciliato in Patti presso lo studio Robierto Barbiera,

E

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Spina, elettivamente domiciliato in Patti, Via Garibaldi, 13, presso studio Avv. Pina Galvagno,

E

Aurora Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante con sede in Barcellona P.G., Via delle Medaglie D'Oro S. Cattafi 23, terzo chiamato in causa, contumace.

propone appello avverso la sentenza N. 220/10, del 21.6.10 depositata in cancelleria in pari data, non notificata, così statuiva:

"IN FATTO ED IN DIRITTO

La parte attrice, con il presente giudizio, conveniva davanti a codesto Tribunale la Siciliana Gas s.p.a. e la Provincia di Messina, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 29.9.2000; deduceva infatti che la Bongiovanni conduceva l'autovettura FIAT di proprietà di Scardino, lungo la SP, e a causa di una buca non segnalata e del terriccio circostante l'auto si capovolgeva; chiedevano quindi il risarcimento dei danni subiti dalla Bongiovanni e quelli dell'autovettura.

Nomino e costituisco mio procuratore per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, compresa la fase di merito ed esecutiva, con ogni facoltà di legge, ivi compresa la proposizione di domande riconvenzionali, la notifica di atti e verbali di causa, la chiamata di terzi, la proposizione di reclami, la riassunzione del giudizio, la nomina di sostituti processuali e con facoltà di conciliare e transigere, incassare somme, autorizzandoli ad avvalersi di tutti i miei dati sensibili di cui venissero a conoscenza, al fine della tutela migliore delle mie ragioni, l' avv.to GIUSEPPE MOLICA, presso il cui studio eleggo domicilio. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

F.to Bongiovanni Nunziella
F.to Scardino Salvatore

Vera la firma

F.to avv. Giuseppe Molica

La Siciliana Gas, costituendosi, contestava la fondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.

Deduceva in particolare la nullità della citazione ed il proprio difetto di legittimazione passiva.

Chiedeva quindi di chiamare in garanzia l'Aurora Costruzioni s.r.l.. Questa però rimaneva contumace sebbene regolarmente citata.

Anche la Provincia Regionale costituendosi eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere tenuta indenne in ipotesi di condanna della Siciliana Gas.

La causa veniva quindi istruita mediante l'espletamento di prova per testi.

Nel merito, si osserva che, nel caso di specie, gli attori per come hanno formulato la domanda hanno inequivocabilmente invocato l'applicazione dell'art. 2043 c.c. al fine di affermare la responsabilità dei convenuti.

Essi deducevano infatti che la situazione di pericolo, rappresentava palesi insidie o trabocchetto, non era segnalata nè era prevedibile.

Pertanto a tale norma occorre fare riferimento, anche in merito all'onere probatorio, che in questo caso ricade sulla parte attrice che deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c..

Nessuna prova è stata data - rectius neppure è stata articolata dagli attori in merito ai fatti dedotti a sostegno delle proprie pretese.

Le domande attrici pertanto vanno rigettate in quanto non fondate.

Va poi osservato che l'unico teste escusso, Sandro Mangiapane, impiegato alla Provincia, ha dichiarato che nel tratto di cui si sarebbe verificato l'incidente vi è l'obbligo di moderare la velocità a km/h 30 e ciò risulta da apposita segnalazione collocata sui luoghi prima dell'incidente.

Pertanto, da ciò si può desumere che anche se la buca fosse stata presente, l'obbligo di tenere una velocità così modesta avrebbe consentito presuntivamente di vedere il pericolo e di evitarlo.

Gli attori vanno condannati al pagamento delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, applicando per i diritti le tariffe vigenti all'epoca dello svolgimento delle singole attività.

Nulla sulle spese nei confronti dell'Aurora Costruzioni, rimasta contumace nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziandosi, dichiara la contumacia dell'Aurora Costruzioni s.r.l.; rigetta tutte le domande proposte dagli attori che condanna al pagamento a favore dei convenuti delle spese processuali, che liquida a favore della Siciliana Gas in € 853,00 per diritti ed € 750,00 per onorari, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge ed a favore della Provincia Regionale di Messina in € 750,00 per diritti ed € 700,00 per onorario, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.

Nulla per le spese nei confronti dell'Aurora Costruzioni s.r.l."

Gli appellanti hanno motivo di lagnarsi della superiore sentenza e ne chiedono l'annullamento e/o la riforma per i seguenti

MOTIVI

1. Ha errato il Giudice del Tribunale di Patti nel ritenere che nessuna prova sarebbe stata articolata dagli attori a sostegno delle loro pretese, disattendendo di pronunziarsi su quella articolata in citazione.

   In merito si evidenzia che al N. 4 delle conclusioni dell'atto di citazione gli appellanti avevano articolato prova per testi sui fatti di causa ed esattamente: "*a) vero o no che il giorno 29.9.2000, alle ore 8.30 circa, l'autovettura tg. BG 806 GA, mentre viaggiava sulla SP in località Russa, a causa di una buca non segnalata, si ribaltava; b) vero o no che l'autovettura riportava danni per € 7.000,00; c) vero o no che la Bongiovanni riporta contusioni alla rachide cervicodorsale e torace con invalidità temporanea di oltre giorni trenta con esiti invalidanti del 7%; d) vero o no che qualche giorno prima dell'incidente la Siciliana Gas aveva ripristinato gli scavi della condotta di metanizzazione; e) vero o no che al momento dell'incidente vi era una buca nella strada non segnalata nè visibile*"; ed avevano indicato a testi i Sigg. Paratore Giovanni, dott. Antonino Martella, Bonfiglio Melina e Bonfiglio Teodora, tutti da Gioiosa Marea; al N. 5 delle stesse conclusioni era

stata richiesta consulenza medico-legale per la determinazione della invalidità temporanea e permanente riportata dalla Bongiovanni a seguito dell'incidente.

All'udienza del 26.5.04 l'Avv. Giuseppe Molica, in sostituzione dell'Avv. Salvatore Salmeri, per gli attori aveva insistito nella richiesta di prova per testi così come articolata in citazione, nonchè nella consulenza medico-legale.

Il G.I. con ordinanza fuori udienza del 26.8.04, depositata in cancelleria il 6.9.04, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla Provincia, disattendendo senza alcuna motivazione la richiesta di prova degli attori odierni appellanti.

All'udienza del 19.5.05, dopo l'escussione del teste Mangiapane Sandro, i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie, conseguentemente gli appellanti insistevano nelle già articolate prove per testi e nella CTU.

Il G.I. pur avendone fatto riserva non riteneva di ammettere gli ultimi mezzi istruttori e decideva come dalla sentenza impugnata.

La Corte di Appello, dal momento che gli appellanti hanno articolato le richieste istruttorie nei modi, nelle forme e nei termini di legge, deve ritenere errata la determinazione del primo giudice e deve ammettere la prova così come articolata in citazione con i testi ivi indicati nonché la CTU, tenuto conto della documentazione medica prodotta al momento della iscrizione a ruolo della causa.

2. Ha errato il Giudice del Tribunale di Patti nel rigettare le domande attoree perché non fondate.

Come è già stato evidenziato nel primo motivo di appello, gli attori odierni appellanti avevano chiesto di provare le proprie domande la cui fondatezza, tra l'altro, non viene esclusa dal teste Sandro Mangiapane.

Il teste Mangiapane, infatti, riferisce che nel tratto di strada in cui si è verificato l'incidente vi è una segnalazione che limita la velocità a km/h

30 ma esclude l'esistenza di appositi segnali che indicavano lo stato di pericolo e la presenza di lavori in corso.

Ha errato, quindi, il primo Giudice nel desumere che l'incidente non si sarebbe verificato se fosse stata tenuta la velocità del km/h 30, ritenendo che tale andatura avrebbe consentito di vedere il pericolo ed evitarlo.

Tale convincimento contrasta, però, con il principio giuridico secondo cui la situazione di pericolo che rappresenta insidia o trabocchetto deve essere espressamente segnalata, non potendosi considerare tale il segnale che limita la velocità a km/h 30.

3. Ha errato il primo Giudice nel condannare gli appellanti alle spese di causa in quanto avendo errato sulla soccombenza ha errato sull'accollo delle spese.

Tutto ciò premesso e ritenuto che in questa sede si intendono riproposte tutte le domande formulate in primo grado e non accolte dal Tribunale, gli appellanti come sopra rappresentati e difesi

CITANO

la **Siciliana Gas S.p.A.**, in persona del legale rappresentante, corrente in Palermo, elettivamente domiciliata in Patti, ~~Via Calabria,~~ L. D'If. 20-8 8, presso lo studio dell'Avv. Roberto Barbiera, recapito professionale del procuratore costituito Pietro De Renzis, la **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Patti, Via Garibaldi 63, presso lo studio dell'Avv. Pina Galvagno, recapito professionale del procuratore costituito Avv. Mario Spina, **Aurora Costruzioni S.r.l.**, in persona del legale rappresentante, corrente in Barcellona P.G., Via Medaglie D'Oro, S. Cattafi 23, a comparire davanti alla Corte di Appello di Messina, G.I. designando, per l'udienza del **30.12.11**, ore di rito, che sarà tenuta nei locali delle sue ordinarie sedute, siti in Messina, Via T. Cannizzaro, Palazzo di Giustizia, con invito a costituirsi nei modi e forme di legge e con avvertimento che non costituendosi almeno venti giorni prima dell'udienza come sopra indicata incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167

c.p.c. e che non comparendo la causa sarà trattata in loro contumacia, per ivi, contrariis reiectis, sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Preliminarmente sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
2) Ammettere in rito e nel merito accogliere il presente appello e nell'ammissione dei superiori motivi annullare e riformare l'impugnata sentenza.
3) Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa ebbe a verificarsi per colpa esclusiva della Siciliana Gas e della Provincia Regionale di Messina che non hanno curato di segnalare la situazione di pericolo.
4) Conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 7.000,00 in favore dello Scardino e di € 7.750,00 in favore della Bongiovanni o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5) Ammettere la prova per testi già richiesta ed articolata nelle conclusioni dell'atto di citazione del giudizio di primo grado ed esattamente: a) vero o no che il giorno 29.9.2000, alle ore 8.30 circa, l'autovettura tg. BG 806 GA, mentre viaggiava sulla SP in località Russa, a causa di una buca non segnalata, si ribaltava; b) vero o no che l'autovettura riportava danni per € 7.000,00; c) vero o no che la Bongiovanni riporta contusioni alla rachide cervicodorsale e torace con invalidità temporanea di oltre giorni trenta con esiti invalidanti del 7%; d) vero o no che qualche giorno prima dell'incidente la Siciliana Gas aveva ripristinato gli scavi della condotta di metanizzazione; e) vero o no che al momento dell'incidente vi era una buca nella strada non segnalata nè visibile; Nella stessa sede sono stati indicati a testi i Sigg. Paratore Giovanni, dott. Antonino Martella, Bonfiglio Melina e Bonfiglio Teodora, tutti da Gioiosa Marea.
6) Ammettere la consulenza medico-legale già richiesta nelle conclusioni dell'atto di citazione.
7) Emettere ogni altra statuizione conforme a legge ed a giustizia.

8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado.

Si dichiara che il valore della causa è di € 14.750,00 e il contributo unificato di € 206,00.

Salvis Iuribus

Messina, 6.9.11

Avv. Giuseppe Molica

ALE DI PATTI
UFFICIO ICO NOTIFICAZIONI

2011 il giorno 10 alle ore del mese di settembre ad istanza come in atti Giudiziario addetto Tribunale di Patti ho notificato copia dell'antescritto al Sig. Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente elett.te domiciliato in Patti Via Garibaldi, 63 c/o lo studio dell'Avv. Pina Galvagno, recapito professionale dell'avv. Marie Spina e ivi dell'Avv. Pina Galvagno

Patti 10/9/2011

MARIA CRISAFULLI
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE PATTI